



Pervengono numerose richieste di informazioni in merito al rilascio del diploma di abilitazione (*pergamena di abilitazione professionale*) e di un certificato che attesti l'abilitazione professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato per precisare che deputato al rilascio di tali documenti è esclusivamente l'Istituto sede d'esame (*così come previsto dall'art. 16 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 marzo 1997, n. 176 -Regolamento degli Esami di Stato-*).

Si precisa che per il diploma di abilitazione professionale, ossia la classica "pergamena", i tempi logistici sono piuttosto lunghi, poiché le pergamene sono predisposte direttamente dal Ministero dell'Istruzione e spedite alle sedi d'esame e generalmente le sedi d'esame ne vengono in possesso dopo circa un anno. Per ottenere la pergamena di abilitazione occorre poi presentare richiesta alla sede d'esame informandosi anche sui versamenti da effettuare al riguardo.

Per quanto riguarda il rilascio del certificato che attesti l'abilitazione professionale di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato questo può essere richiesto direttamente alla sede d'esame dopo l'abilitazione professionale.

**Si precisa infine che il superamento dell'esame di abilitazione professionale è uno degli elementi che si possono anche validamente autocertificare (*allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità*) ad ogni effetto di legge e per comodità si riporta di seguito l'estremo della legge da indicare:**

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**

*(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.